



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2012)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Articolo 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Articolo 3 - Richiesta di provvedimenti amministrativi
- Articolo 4 - Validità ed ostensibilità dei provvedimenti amministrativi
- Articolo 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei provvedimenti amministrativi

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Articolo 6 - Divieto di occupazione del suolo pubblico
- Articolo 7 - Diniego alle occupazioni del suolo pubblico
- Articolo 8 - Divieti ed obblighi inerenti l'occupazione del suolo pubblico
- Articolo 9 - Interventi sul suolo pubblico e azioni vietate

TITOLO III

PULIZIA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Articolo 10 - Disposizioni generali
- Articolo 11 - Estirpamento dell'erba, cura delle siepi e delle piante
- Articolo 12 - Manutenzione degli edifici
- Articolo 13 - Atti finalizzati al deturpamento. Pubbliche affissioni
- Articolo 14 - Lavori artigianali sul suolo pubblico
- Articolo 15 - Divieti inerenti i terrazzi, i balconi e le finestre
- Articolo 16 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- Articolo 17 - Stillicidi degli edifici
- Articolo 18 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Articolo 19 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Articolo 20 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Articolo 21 - Pulizia dei lotti non edificati
- Articolo 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni. Svuotamento di silos
- Articolo 23 - Conferimento dei rifiuti solidi urbani
- Articolo 24 - Trasporto di letame, materiale di espurgo o maleodorante
- Articolo 25 - Insudiciamento della pubblica via
- Articolo 26 - Tutela del verde pubblico
- Articolo 27 - Divieto di accensione di fuochi e di emissione di fumo
- Articolo 28 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

- Articolo 29 - Divieto di detenzione di animali. Lotta alla diffusione della zanzara tigre
- Articolo 30 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- Articolo 31 - Altri atti vietati

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE E DELLA TRANQUILLITA' DEL CENTRO ABITATO

- Articolo 32 - Disposizioni generali
- Articolo 33 - Rumori o suoni nelle abitazioni
- Articolo 34 - Lavori di giardinaggio e "bricolage"
- Articolo 35 - Lavori edili
- Articolo 36 - Turbamento della quiete notturna
- Articolo 37 - Esercizi pubblici
- Articolo 38 - Impianti di aspirazione, camini e canne fumarie
- Articolo 39 - Phone center ed internet point
- Articolo 40 - Manifestazioni pubbliche
- Articolo 41 - Feste private
- Articolo 42 – Capodanno
- Articolo 43 - Animali domestici
- Articolo 44 - Veicoli a motore
- Articolo 45 - Pulizia e manutenzione della rete stradale, fognaria e idrica
- Articolo 46 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Articolo 47 - Deroghe

TITOLO V

COMMERCIO

- Articolo 48 - Orario e calendario di apertura dei negozi
- Articolo 49 - Igiene dei locali e dell'attrezzatura
- Articolo 50 - Obbligo di vendita
- Articolo 51 - Indicazione del prezzo di vendita
- Articolo 52 - Modalità per la vendita degli alimenti
- Articolo 53 - Lotta agli insetti

TITOLO VI

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Articolo 54 - Procedimento sanzionatorio
- Articolo 55 - Abrogazione di norme preesistenti e rinvio
- Articolo 56 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

1. Sono servizi di polizia urbana le attività ed i procedimenti intesi a tutelare i beni pubblici rappresentati dalla ordinata convivenza civile, dalle condizioni di vivibilità nei centri urbani, dalla coesione sociale e dalla piena fruibilità del patrimonio collettivo mediante interventi di prevenzione, di limitazione dei rischi e di repressione e sanzione dei comportamenti assunti in violazione delle norme a presidio dei valori suddetti.
2. Nel territorio del Comune di Sanguinetto la Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale competente, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti dalla legge.
3. Quando nelle disposizioni normative non si fa esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, le disposizioni si applicano anche ai luoghi aperti al pubblico, esposti al pubblico, agli spazi privati soggetti o destinati ad uso pubblico ovvero aperti al pubblico passaggio.

Articolo 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Per assicurare l'adempimento delle disposizioni del presente Regolamento, i pubblici ufficiali sopraindicati osservano le disposizioni della legge n. 689 del 24.11.1981 ss. mm. i i.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento degli altri atti di Polizia Giudiziaria, si osservano le norme vigenti in materia di procedura penale.

Articolo 3 Richiesta di provvedimenti amministrativi

1. La richiesta per il rilascio dei provvedimenti amministrativi (licenze, permessi, autorizzazioni ed altri atti amministrativi comunque denominati) previsti dal presente Regolamento deve essere indirizzata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, sottoscritta e corredata dai documenti prescritti, all'Ufficio Comunale competente per materia e per

conoscenza al Sindaco.

2. Per l'evasione della richiesta si osservano le disposizioni di legge vigente in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 4

Validità ed ostensibilità dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo diversa disposizione di legge, i provvedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento hanno la durata prevista dalla legge vigente nel tempo, con decorrenza dal giorno del rilascio, e si intendono emanati senza pregiudizio dei diritti di terzi. Alla scadenza possono essere rinnovati o prorogati secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Essi devono essere esposti nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili e devono essere esibiti ai soggetti di cui al precedente articolo 2 che ne fanno richiesta, anche verbale.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, alla domanda per il rilascio di copia o duplicato del titolo, elaborata nel rispetto delle modalità disciplinate dall'articolo 3, dovrà essere allegata copia dell'atto di denuncia redatto secondo le disposizioni previste dal codice di procedura penale.

Articolo 5

Sospensione, revoca e decadenza dei provvedimenti amministrativi

1. I provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Ente a norma del presente Regolamento sono sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite nel titolo ovvero dalla vigente normativa.
2. Essi sono revocati quando:
 - a. dopo una precedente sospensione venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nel titolo ovvero dalla normativa vigente;
 - b. sussistano interessi pubblici ritenuti prevalenti e meritevoli di tutela.
3. I provvedimenti si intendono decaduti quando:
 - a. il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito dalle norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - b. sia stato ceduto ad altri, a titolo gratuito od oneroso, senza il nulla osta del Comune.
4. I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza devono essere adottati in forma scritta, con atti motivati e comunicati alla parte interessata.
5. I titoli sospesi, revocati o decaduti devono essere restituiti, a cura dei titolari, all'Ufficio Comunale che li ha emanati, entro il termine indicato dal provvedimento di sospensione, revoca o decadenza.

TITOLO II
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO
APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Articolo 6
Divieto di occupazione del suolo pubblico

1. È vietata qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, secondo le vigenti disposizioni normative.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate, in conformità con le norme vigenti in materia, dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche.
3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.
4. Le occupazioni di durata non superiore ad una giornata e tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, nonché interventi di manutenzione ordinaria delle facciate esterne di edifici, sono consentite, senza il rilascio di specifica autorizzazione.

Articolo 7
Diniego alle occupazioni del suolo pubblico

1. Salve le disposizioni previste dalle norme sulla circolazione stradale, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità; debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.
2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito delle carrozzine per disabili e per la sicurezza della viabilità.

Articolo 8
Divieti ed obblighi inerenti l'occupazione del suolo pubblico

1. Ai titolari di provvedimenti per l'occupazione del suolo pubblico, salvo specifiche autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a. infiggere pali o punte nel suolo;
 - b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c. ostacolare o intralciare, in qualsiasi modo, la circolazione, l'accesso agli edifici, ai negozi e agli esercizi pubblici;

- d. depositare nell'area concessa immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami, o di tollerarne il deposito.
- 2. I titolari di provvedimenti per l'occupazione del suolo pubblico, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare libero e pulito da ogni immondizia o rifiuto lo spazio occupato e quello circostante.
- 3. Salvo le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, i luoghi di pubblico passaggio sui quali siano stati permessi scavi, depositi di materiale, puntelli, impalcature od altro, devono essere opportunamente segnalati e circondati da idonei ripari, illuminati con efficienti lampade durante le ore notturne.

Articolo 9

Interventi sul suolo pubblico ed azioni vietate

- 1. Senza le prescritte autorizzazioni dell'Ente, è vietato effettuare scavi, perforazioni, posa di cartelli e qualsiasi altra attività ad esse assimilabili. I ripristini degli interventi effettuati sul suolo pubblico in spregio alle prescrizioni disposte dall'autorizzazione comunale sono puniti, previa diffida ad adempiere, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00). In caso di inottemperanza provvederà l'Ente con addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore. È fatta salva l'applicazione, da parte degli organi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, delle sanzioni previste per le violazioni suddette da leggi speciali (Codice della Strada, T.U. delle norme in materia ambientale etc.).
- 2. Inoltre, senza le prescritte autorizzazioni dell'Ente è altresì vietato:
 - a. sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole, tombini, pozzetti ed altri dispositivi simili;
 - b. esporre materiale e merci all'esterno dei negozi e degli esercizi pubblici;
 - c. installare tende solari sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio;
 - d. installare luminarie, cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria;
 - e. affiggere sulla segnaletica stradale verticale manifesti e scritti di qualunque forma e dimensioni.

TITOLO III
NETTEZZA, DECORO E ORDINE
DEL CENTRO ABITATO

Articolo 10
Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. È vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. È proibito lordare, per qualsiasi motivo, il suolo pubblico e gettare sulla pubblica via acqua, immondizie, spazzatura, lasciare sgocciolare liquidi o altro dall'innaffiamento di fiori, dalla pulitura dei veicoli o per altra qualsivoglia causa.

Articolo 11
Estirpamento dell'erba, cura delle siepi e delle piante

1. I proprietari, i locatari e gli inquilini di qualsiasi immobile hanno l'obbligo di provvedere:
 - a. all'estirpamento delle erbe, alla potatura delle siepi e delle piante crescenti all'interno della loro proprietà affinché le stesse non invadano i marciapiedi, le piazze o la pubblica via;
 - b. alla raccolta del fogliame prodotto da alberi, siepi e piante crescenti all'interno della loro proprietà, caduto sulla pubblica via, sui marciapiedi o sulle piazze;
 - c. alla raccolta del materiale di risulta presente sulla pubblica via, sui marciapiedi, sulle piazze ivi depositatosi in seguito allo sfalcio senza raccolta del proprio manto erboso.
2. I proprietari, i locatari e in genere i fruitori a qualsiasi titolo di immobili prospicienti la pubblica via, che coltivano siepi, arbusti, alberi e altri vegetali in confine con la strada, devono provvedere alla loro costante manutenzione per evitare che gli stessi, limitando la visibilità degli utenti che si immettono sulla carreggiata, possano determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione.

Articolo 12
Manutenzione degli edifici

1. I proprietari e i fruitori a qualsiasi titolo degli edifici, nell'ambito degli doveri loro imposti dal codice civile e dalla normativa vigente, hanno l'obbligo di riparare e mantenere in buono stato di manutenzione i tetti, i cornicioni, i canali pluviali, le balconate, i terrazzi, le

porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica via.

2. Essi debbono curare che sia sempre garantita una adeguata pulizia e illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Al fine di salvaguardare e preservare il decoro del centro abitato, i proprietari o i locatari degli edifici antistanti la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere al ripristino dell'intonaco mancante dalle facciate ad essa prospicienti ed alla loro tinteggiatura soltanto con colori preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunale competente.
4. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante gli immobili di rispettiva competenza.
5. Al fine di salvaguardare e preservare il decoro del centro abitato, i proprietari e i fruitori a qualsiasi titolo degli immobili hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia di vetrate, porte, finestre e locali interni per evitare, anche a causa dell'eventuale loro inutilizzo, l'accumulo di polvere, pulviscolo, sporcizia ovvero l'insinuarsi di animali e insetti ed in genere il sorgere di situazioni precarie sotto il profilo igienico-sanitario.

Articolo 13

Atti finalizzati al deturpamento. Pubbliche affissioni

1. Ferme restando le disposizioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, la segnaletica stradale e qualsiasi altro manufatto.
2. L'affissione di manifesti o scritti di qualunque genere, forma e dimensioni, è consentita soltanto negli spazi autorizzati presenti sul territorio comunale e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 14

Lavori artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente, è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico transito, esercitare lavori artigianali.
2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Articolo 15

Divieti inerenti i terrazzi, i balconi e le finestre

1. La biancheria, i panni, gli indumenti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi alle finestre, ai terrazzi e ai balconi prospicienti la pubblica via.
2. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via: tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.
3. È altresì vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi, sulle finestre e sulle parti esterne delle case prospicienti la pubblica via, insegne, vasi o altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la loro caduta.

Articolo 16

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti. Il Sindaco può disporre in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni sono vietate.

Articolo 17

Stillicidi degli edifici

1. Per stillicidio, ai sensi dell'art. 908 del codice civile, si intende lo scarico sul proprio fondo delle acque piovane dai tetti; in particolare il proprietario dell'edificio dovrà garantire lo stillicidio con particolari modalità costruttive dei tetti stessi o con gronde e canali affinché le acque piovane siano raccolte e smaltite a propria cura e spese, nonché convogliate e riversate, quando non esista la fognatura stradale, negli scoli privati. È fatto divieto di scolo sulla pubblica via.

Articolo 18

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo

pubblico.

Articolo 19

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, i locatari e i fruitori a qualunque titolo degli immobili hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli edifici di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati, gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non dovrà in nessun caso essere cosparsa od accumulata sulla sede stradale.
5. Nei luoghi pubblici, sui marciapiedi, nelle piazze, sui giardini pubblici e sulla strada è vietato gettare palle di neve, pattinare o sciare ovvero tenere qualsiasi altro comportamento che possa recare pregiudizio alla propria o altrui incolumità.

Articolo 20

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Salve le disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come ghiaia, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro materiale simile, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo e nell'aria.

Articolo 21

Pulizia dei lotti non edificati

1. I proprietari di lotti non edificati, indipendentemente dalla zona urbanistica in cui essi si trovano, devono provvedere al taglio periodico dell'erba al fine di scongiurare il proliferarsi di animali ed insetti e di prevenire il verificarsi di incendi.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare il territorio e l'ambiente, è vietato l'utilizzo di pesticidi, diserbanti e altre sostanze chimiche per le finalità di cui al precedente

comma.

3. Nei terreni di cui al precedente comma, è vietato formare accumuli di terra e di altri materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e dalla pulizia dei lotti salvo che per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di costruzione. Gli accumuli dovranno essere realizzati, compatibilmente con le esigenze di edificazione, nel punto più lontano dai confini di proprietà.
I proprietari dovranno eliminare gli accumuli qualora i lavori di costruzione siano, per qualsiasi motivo, sospesi ovvero interrotti e ciò anche nell'ipotesi in cui la sospensione o l'interruzione non siano comunicate all'Ufficio Comunale competente.
4. Lo smaltimento della terra, del pietrisco e del materiale proveniente da lavorazioni varie, scavi, demolizioni e quant'altro possa prodursi nell'ambito dell'attività edilizia deve, in ogni caso, essere smaltito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 22

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni. Svuotamento di silos

1. È vietato eseguire, senza autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente, lo scarico e il deposito, anche temporaneo, su suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico e il deposito dei materiali sopraindicati potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Ufficio Comunale competente.
3. Lo svuotamento di silos e di contenitori simili, da segatura, polvere o altri materiali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'atmosfera e igienico-sanitaria, e comunque in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini, alle persone di passaggio e alle proprietà altrui.

Articolo 23

Conferimento dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti nelle forme, nelle modalità e nei luoghi stabiliti dall'apposito Regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.
2. È vietato posizionare i contenitori e/o i rifiuti fuori dagli immobili prima delle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta programmata secondo il calendario distribuito dalla società che svolge il servizio di raccolta.
3. Il conferimento eseguito prima delle ore 20.00 sarà sanzionato come deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del d. lgs. 152 del 2006.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai luoghi aperti al pubblico (negozi, laboratori, pubblici esercizi), in particolare negli spazi soggetti al transito di avventori, fornitori ed utenti della strada in genere.

Articolo 24

Trasporto di letame, materiale di espurgo o maleodorante

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, concimaie e pozzi neri dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità stabiliti dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Articolo 25

Insudiciamento della pubblica via

1. Salve le disposizioni previste dal codice della strada, i conducenti dei veicoli di qualunque genere, provenienti da proprietà o da fondi privati, che nell'immettersi sulle vie di comunicazione ne provocano l'insudiciamento, devono provvedere immediatamente alla loro pulizia, segnalando contestualmente il pericolo di strada sdruciolevole agli utenti della strada.

Articolo 26

Tutela del verde pubblico

1. È vietato danneggiare gli alberi, calpestare le aiuole, scorzare e tagliare gli arbusti dei giardini e parchi comunali, dei viali pubblici ovvero raccogliervi fiori ed altre piante che vi si coltivano.
2. Senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente nei luoghi indicati nel precedente comma è, altresì, proibito piantare, seminare e coltivare alberi, piante, cespugli, fiori ed ogni altro genere di vegetale.

Articolo 27

Divieto di accensione di fuochi e di emissione di fumo

1. Ferme restando quanto disposto dalle normativa in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. È vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale vegetale, accendere fuochi di qualunque genere e provocare odori sgradevoli in modo da arrecare danno o molestia ai vicini, alle persone di passaggio e alla proprietà altrui.
3. Su tutto il territorio comunale, salvo le disposizioni previste dall'articolo 42, è proibito

accendere, tanto di giorno quanto di notte, razzi, mortaretti, petardi e fuochi artificiali di qualunque genere.

Articolo 28

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale, escluse le aree espressamente autorizzate ed in ogni caso per un tempo non superiore a 12 ore, è vietata la sosta di caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere nonché la formazione di accampamenti, ancorché temporanei.
2. La disposizione del comma precedente non si applica agli autoveicoli degli operatori degli spettacoli viaggianti soltanto in occasione delle feste tradizionali del paese che prevedono la loro presenza. L'Ufficio Comunale competente individuerà la superficie destinata alla sosta di detti veicoli.
3. Si applicano le disposizioni previste dall'ordinanza n. 298 del 07.05.2011 ss.mm.ii., in materia di "Divieto di sosta finalizzata al campeggio e al pernottamento su tutto il territorio comunale".

Articolo 29

Divieto di detenzione di animali.

Lotta alla diffusione della zanzara tigre

1. All'interno del centro abitato e nelle agglomerazioni di case è vietato tenere animali bovini, equini, suini e ovini.
2. Nelle case e nelle loro adiacenze è consentito tenere animali domestici o da cortile, in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 243 del 07.02.2006 ed Allegato "A" "Linee Guida da applicare al Regolamento di Igiene Urbana Veterinaria".
3. Al di fuori del centro abitato, ad esclusione degli imprenditori agricoli e nelle zone a ciò destinate, è consentita la detenzione contestuale di bovini, equini, suini e ovini nei limiti stabiliti per specie dalle vigenti normative regionali. In caso di nascita, l'animale potrà rimanere con i genitori fino al suo completo svezzamento secondo quanto previsto dalla scienza medico-veterinaria.
4. Le disposizioni precedenti possono essere derogate, su richiesta scritta e debitamente motivata dell'interessato, con provvedimento dei competenti Uffici Comunali.
5. Il Sindaco, considerata la presenza e la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale, la cui aggressività si manifesta con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto, anche in spazi urbanizzati, adotta specifica ordinanza finalizzata a combattere il proliferarsi del fenomeno infestante nonché per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori.

Articolo 30
Atti contrari al decoro e alla decenza

1. Ferme le disposizioni penali, in qualsiasi luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico transito, è vietato compiere atti di pulizia personale; è altresì proibito soddisfare le esigenze fisiologiche o i bisogni corporali fuori dai luoghi all'uopo destinati.

Articolo 31
Altri atti vietati

1. In tutto il territorio comunale è, altresì, vietato in luogo pubblico o privato aperto al pubblico transito:
 - a. gettare o lasciar cadere a terra: carta, liquidi, chewing gum (gomma da masticare), mozziconi di sigaretta e tutti gli altri prodotti e materiali che possono essere conferiti negli appositi contenitori;
 - b. accumulare e/o accatastare sedie, tavoli e arredi in genere, bottiglie vuote, casse di plastica, elettrodomestici, insegne pubblicitarie, ombrelloni, elementi di ferro, alluminio, acciaio, legno e quant'altro possa essere collocato in magazzini chiusi o conferito all'isola ecologica comunale;
 - c. collocare senza specifica autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente addobbi, festoni, striscioni e luminarie;
 - d. utilizzare spray e schiume imbrattando marciapiedi ed arredi urbani;
 - e. abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - f. condurre animali senza guinzaglio o museruola in violazione delle vigenti normative ovvero senza avere con sé l'attrezzatura per la raccolta delle loro deiezioni;
 - g. lasciare a terra le deiezioni prodotte dall'animale che si conduce a passeggio;
 - h. eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - i. arrampicarsi sugli alberi, sui pali della illuminazione pubblica, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
2. Le disposizioni precedenti si applicano anche nei luoghi aperti al pubblico (negozi, laboratori, pubblici esercizi) ed in particolare negli spazi soggetti al transito di avventori, fornitori ed utenti della strada in genere.

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE E DELLA TRANQUILLITA'
DEL CENTRO ABITATO

Articolo 32
Disposizioni generali

1. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati esposti al pubblico transito è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che arrechino disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo delle persone e alla sicurezza dei singoli.
2. In particolare è vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna e il riposo delle persone dalle ore 22.30 alle ore 8.00.
3. Nei giorni feriali è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere prima delle ore 8.00, tra le ore 12.00 e le ore 14.30, dopo le ore 19.00.
4. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le ore 14.30 e dopo le ore 19.30.
5. Particolare cautela deve essere prestata in prossimità della casa di soggiorno per anziani, delle scuole durante gli orari di lezioni, delle chiese e del cimitero.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in quanto non espressamente derogate dalle norme seguenti.

Articolo 33
Rumori o suoni nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni ed in genere nei luoghi privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, di macchine per cucire o per tessitura, di radio, di televisori e di qualsiasi altro utensile o elemento deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato e comunque nel rispetto dei limiti orari previsti dall'articolo 32 e delle normative vigenti in materia di emissioni sonore (inquinamento acustico).

Articolo 34
Lavori di giardinaggio e "bricolage"

1. L'attività di manutenzione dei giardini deve essere compiuta nel rispetto del principio consuetudinario del "buon vicinato". È consentito l'uso di macchine da giardino (tosaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc...):
 - a. nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30;

- b. la domenica e negli altri giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.
2. La disposizione oraria di cui al precedente comma si applica anche per le attività che le persone eseguono nel tempo libero (es. *bricolage*), in particolar modo per il miglioramento e la cura della casa (riparazioni di lieve entità) e degli immobili in genere.

Articolo 35

Lavori edili

1. I lavori edili devono essere organizzati in modo da limitare, nella maggior misura possibile, le emissioni sonore.
2. Ai lavori edili sono applicabili, compatibilmente con le esigenze di esecuzione dell'attività edilizia, le seguenti prescrizioni:
 - a. le macchine e gli attrezzi edili, ove possibile e compatibilmente con l'attività da eseguire, devono essere azionati elettricamente;
 - b. i motori a scoppio devono, in ogni caso, essere muniti dei silenziatori prescritti dalla normativa vigente;
 - c. è vietato far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina o attrezzatura edile che produca rumore;
 - d. i macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
 - e. i competenti Uffici Comunali potranno chiedere all'impresa edile il rapporto di manutenzione dei macchinari presenti nel cantiere e gli altri documenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
3. È vietata l'esecuzione di lavori edili e ad essi connessi rumorosi (ad esempio: utilizzo di martelli pneumatici, demolizioni di muratura, utilizzo di flessibili e macchine edili etc...) dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle 19.00 alle ore 8.00. Eventuali deroghe per motivi particolari devono essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, previa richiesta scritta a firma del legale rappresentante della ditta o di altra persona all'uopo incaricata.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. In caso di inosservanza i competenti Uffici Comunali, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54 del presente Regolamento, possono ordinare l'adozione di adeguate misure per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi ed orari, nonché ordinare la sospensione dell'attività edile svolta in palese violazione delle prescrizioni sopraccitate.

Articolo 36
Turbamento della quiete notturna

1. Dalle ore 22.30 alle ore 8.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare il riposo delle persone e la quiete notturna.
2. Nello stesso lasso temporale è, altresì, vietato l'impiego, a scopo commerciale o pubblicitario, di altoparlanti fissi o installati su veicoli. L'utilizzo di questa apparecchiatura, per gli scopi menzionati, è consentito, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente, soltanto nei giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 11 .00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
3. Restano salve le disposizioni previste dalla normativa elettorale.

Articolo 37
Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, così come il comportamento dei loro avventori, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato, in modo particolare per la quiete notturna.
2. L'orario di chiusura degli esercizi pubblici potrà essere anticipato in seguito al rapporto delle forze dell'ordine o degli agenti di Polizia Locale attestante il suo mancato rispetto da parte dei titolari dell'attività.
3. Il comportamento degli avventori degli esercizi pubblici potrà determinare, qualora sia fonte di disturbo per i residenti o comunque per il riposo e la quiete notturna, sia l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico che la revoca della concessione dell'uso del plateatico. La segnalazione di tali comportamenti deve avvenire con le stesse modalità di cui al precedente comma
4. All'interno dei locali, gli strumenti di amplificazione del suono possono essere usati, nel rispetto della normativa vigente, dalle ore 08.30 alle ore 23,30, con graduale riduzione del volume sonoro a partire dalle ore 22,30. Il loro utilizzo in altri orari e in deroga può essere autorizzato dai competenti Uffici Comunali, per n. 1 (uno) giorni alla settimana, a scelta dell'interessato.

Il loro utilizzo all'aperto può essere autorizzato in deroga dall'Ufficio Comunale competente, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali, nonché del piano di classificazione acustica del territorio comunale, fino alle ore 24.00, esclusivamente nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre, per n.1 (una) sera la settimana.

L'autorizzazione in deroga del Comune, salvo quanto contemplato nel regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, è rilasciata su presentazione di apposita istanza scritta e motivata al Comune, corredata, ove espressamente previsto dalle normative statali e generali in materia di emissione sonore nei pubblici esercizi, da una relazione di previsione di impatto acustico.

L'autorizzazione comunale può prevedere misure atte a ridurre al minimo le molestie ai terzi ed i limiti temporali di validità della deroga. La richiesta di autorizzazione in deroga, corredata di tutta la documentazione e relazioni tecniche previste o richiamate esplicitamente se già depositate presso altri Uffici, è presentata all'Ufficio ecologia del Comune almeno 10 (dieci) giorni precedenti la data della prevista attività musicale.

Costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo all'aperto di strumenti di amplificazione del suono, il rapporto delle Forze dell'Ordine, o degli agenti di Polizia Locale, circa il mancato rispetto, in precedenti occasioni, delle prescrizioni indicate nei provvedimenti comunali.

Resta in ogni caso salva l'applicazione della normativa vigente in merito al limite massimo di emissione sonora (decibel) producibile, nonché quella relativa all'insonorizzazione dei locali.

L'autorizzazione in deroga richiesta per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali come attività accessoria agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non abilita in alcun modo allo svolgimento di balli, concerti, e qualunque altra forma di spettacolo o intrattenimento pubblico che sia svolto con forme di pubblicità dell'evento, pagamento di biglietto o aumento del costo delle consumazioni, palchi o allestimenti particolari all'interno o esterno del locale, volti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, anche a carattere temporaneo, ed il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Le limitazioni sull'uso degli strumenti di amplificazione sonora non sono applicabili agli esercizi pubblici con prevalente attività di intrattenimento e svago per i quali sia stata effettuata la visita e prova della Commissione dei Locali di Pubblico Spettacolo con relativa agibilità. Gli stessi esercizi d'intrattenimento sono esenti dalla limitazione dell'utilizzo della strumentazione di amplificazione del suono che dovrà essere utilizzata nel rispetto esclusivo di quanto stabilito in sede di Commissione Pubblici Spettacoli⁴. All'interno dei locali, gli strumenti di amplificazione del suono possono essere usati, nel rispetto della normativa vigente, dalle ore 08.30 alle ore 23,30, con graduale riduzione del volume sonoro a partire dalle ore 22,30. Il loro utilizzo in altri orari e in deroga può essere autorizzato dai competenti Uffici Comunali, per n. 1 (uno) giorni alla settimana, a scelta dell'interessato.

Il loro utilizzo all'aperto può essere autorizzato in deroga dall'Ufficio Comunale competente, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali, nonché del piano di classificazione acustica del territorio comunale, fino alle ore 24.00, esclusivamente nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre, per n.1 (una) sera la settimana.

L'autorizzazione in deroga del Comune, salvo quanto contemplato nel regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, è rilasciata su presentazione di apposita istanza scritta e motivata al Comune, corredata,

ove espressamente previsto dalle normative statali e generali in materia di emissione sonore nei pubblici esercizi, da una relazione di previsione di impatto acustico. L'autorizzazione comunale può prevedere misure atte a ridurre al minimo le molestie ai terzi ed i limiti temporali di validità della deroga. La richiesta di autorizzazione in deroga, corredata di tutta la documentazione e relazioni tecniche previste o richiamate esplicitamente se già depositate presso altri Uffici, è presentata all'Ufficio ecologia del Comune almeno 10 giorni precedenti la data della prevista attività musicale.

Costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo all'aperto di strumenti di amplificazione del suono, il rapporto delle Forze dell'Ordine, o degli agenti di Polizia Locale, circa il mancato rispetto, in precedenti occasioni, delle prescrizioni indicate nei provvedimenti comunali.

Resta in ogni caso salva l'applicazione della normativa vigente in merito al limite massimo di emissione sonora (decibel) producibile, nonché quella relativa all'insonorizzazione dei locali.

L'autorizzazione in deroga richiesta per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali come attività accessoria agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non abilita in alcun modo allo svolgimento di balli, concerti, e qualunque altra forma di spettacolo o intrattenimento pubblico che sia svolto con forme di pubblicità dell'evento, pagamento di biglietto o aumento del costo delle consumazioni, palchi o allestimenti particolari all'interno o esterno del locale, volti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, anche a carattere temporaneo, ed il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Le limitazioni sull'uso degli strumenti di amplificazione sonora non sono applicabili agli esercizi pubblici con prevalente attività di intrattenimento e svago per i quali sia stata effettuata la visita e prova della Commissione dei Locali di Pubblico Spettacolo con relativa agibilità. Gli stessi esercizi d'intrattenimento sono esenti dalla limitazione dell'utilizzo della strumentazione di amplificazione del suono che dovrà essere utilizzata nel rispetto esclusivo di quanto stabilito in sede di Commissione Pubblici Spettacoli

5. Le disposizioni di cui al precedente comma sono parzialmente derogate dall'articolo 42 (Capodanno) del presente Regolamento.

Articolo 38

Impianti di aspirazione, camini e canne fumarie

1. I motori degli impianti installati negli ambienti di lavoro devono essere collocati in modo che il suono e l'aria immessa all'esterno non arrechino molestia alla quiete pubblica, alla sicurezza e alla salute dei cittadini.
2. I camini e le canne fumarie installati negli edifici devono essere di altezza tale da

impedire che i fumi espulsi possano provocare molestia o danno ai vicini o pericolo alla salute pubblica.

Articolo 39

Phone center ed internet point

1. L'esercizio dell'attività di phone center ed internet point deve avvenire nel rispetto della vigente normativa; l'orario di apertura non potrà protrarsi oltre le ore 22.00 della sera, salvo quanto diversamente disposto con il Regolamento approvato con D.C.C. n. 52 del 29 ottobre 2011.

Articolo 40

Manifestazioni pubbliche

1. L'organizzazione di una manifestazione pubblica (gare sportive, sagre, feste, concerti, giochi all'aperto, attività ludiche ricreative e sportive) è soggetta ad autorizzazione da parte dei competenti Uffici pubblici.
2. L'utilizzo di strumenti di riproduzione ed amplificazione del suono deve essere indicato nella richiesta di autorizzazione della manifestazione ed in ogni caso il loro uso non potrà prolungarsi oltre le ore 24.00.
3. La disposizione di tale strumentazione deve in ogni caso essere effettuata in modo tale che le onde sonore non collidano direttamente su edifici o immobili abitati.
4. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, castagnette e simili è consentita, nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali.

Articolo 41

Feste private

1. L'organizzazione di feste, o momenti d'incontro comunque denominati, presso abitazioni private non deve essere fonte di disturbo per il vicinato, in modo particolare per la quiete notturna.
2. Per le feste private organizzate in luogo pubblico si osservano le disposizioni dell'articolo 40, mentre per quelle che si svolgono in luogo aperto al pubblico le norme dell'articolo 37.

Nel caso in cui l'evento ricreativo e di intrattenimento, per le modalità di svolgimento, assuma connotazioni di pubblico spettacolo, l'organizzatore dell'evento è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e le disposizioni relative

ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

3. Gli strumenti di riproduzione ed amplificazione del suono devono essere usati, nel rispetto della normativa vigente, preferibilmente all'interno dell'abitazione.

Il loro utilizzo all'aperto può essere autorizzato dall'Ufficio Comunale competente, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali, nonché del piano di classificazione acustica del territorio comunale, fino alle ore 24.00.

L'autorizzazione in deroga del Comune, salvo quanto contemplato nel Regolamento comunale per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, è rilasciata su presentazione di apposita istanza scritta e motivata al Comune, corredata, ove espressamente previsto dalle normative statali e generali in materia di emissione sonore, da documentazione tecnica relativa all'impatto acustico. L'autorizzazione comunale può prevedere misure atte a ridurre al minimo le molestie ai terzi ed i limiti temporali di validità della deroga.

Costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo all'aperto di strumenti di riproduzione ed amplificazione del suono, il rapporto delle Forze dell'Ordine, o degli agenti di Polizia Locale, circa il mancato rispetto, in precedenti occasioni, delle prescrizioni indicate nei provvedimenti comunali ed, in particolare, dei limiti orari.

4. Per la festa di Capodanno si applicano le disposizioni dell'articolo 42 del presente Regolamento.

Articolo 42

Capodanno

1. Il primo giorno del mese di gennaio di ogni anno:
 - a. gli esercizi di cui al primo comma dell'articolo 37 sono autorizzati a rimanere aperti al pubblico sino alle ore 04.00 del mattino; gli strumenti di riproduzione ed amplificazione del suono possono essere usati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente all'interno dei locali fino alle ore 04.00 del mattino con una graduale riduzione del volume sonoro a partire dalle ore 02.00;
 - b. per le manifestazioni in luogo pubblico l'utilizzo di strumenti di riproduzione ed amplificazione del suono è consentito fino alle ore 03.00 del mattino, con una graduale riduzione del volume sonoro a partire dalle ore 01 .00;
 - c. è consentita, in deroga al divieto di cui all'articolo 27, l'accensione di fuochi d'artificio, mortaretti, bombette, castagnette e simili, di tipo omologato, senza preventiva autorizzazione comunale, salvo che la stessa sia richiesta dalla normativa, nazionale o regionale, vigente; il Comune è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone derivante dall'uso di tali dispositivi.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma potrà essere limitata con ordinanza sindacale adeguatamente motivata.

Articolo 43

Animali domestici

1. I detentori di animali domestici o da cortile devono vigilare affinché gli stessi non disturbino i vicini di casa, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. In caso di ripetuti episodi di disturbo alla quiete pubblica, i competenti Uffici Comunali potranno ordinare l'adozione di adeguate misure, sia di gestione dell'animale che edilizie, finalizzate alla cessazione della turbativa.
3. Si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 16 del 18.06.2010 ss.mm., avente ad oggetto: "Obblighi per i proprietari e i detentori di cani".
4. È vietato molestare gli animali od utilizzarli in modo da arrecare agli stessi sofferenze.

Articolo 44

Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, tra le ore 22.30 e le ore 08.00, in tutto il centro urbano.
2. È severamente vietato:
 - a. tenere il motore dei veicoli acceso durante soste o fermate;
 - b. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento del propulsore ovvero far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - c. far girare a regime elevato il motore ovvero circolare con le marce più basse innestate inutilmente;
 - d. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - e. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, il baule;
 - f. l'uso non indispensabile e il richiamo tramite i segnalatori acustici.
 - g. Restano salve tutte le disposizioni previste in materia dal codice della strada.

Articolo 45

Pulizia e manutenzione della rete stradale, fognaria e idrica

1. Il servizio di pulizia e manutenzione della rete stradale, fognaria e idrica da parte delle imprese incaricate può essere autorizzato, ove non altrimenti realizzabile sotto il profilo tecnico dell'intervento, anche in deroga alla disciplina prevista dal presente Regolamento.

Articolo 46
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso all'Ufficio Comunale competente e al Sindaco almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Ufficio Comunale competente e al Sindaco dovrà essere comunicato almeno 10 (dieci) giorni prima.
3. Restano salve le disposizioni previste dalla normativa elettorale.
4. E' vietata l'effettuazione di cortei sia di natura civile che religiosa, in modo contrario a quello previsto dalla segnaletica stradale, al fine di tutelare l'incolumità dei partecipanti.

L'effettuazione di cortei occupanti la sede stradale è comunque subordinata alla preventiva comunicazione od ottenimento di nulla osta dell'Ente proprietario della Strada, a carico degli organizzatori o promotori della manifestazione, a norma del vigente Codice della Strada, di cui al D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii..

Articolo 47
Deroghe

1. In determinati casi i competenti Uffici Comunali, su richiesta scritta e debitamente motivata dall'interessato, possono concedere deroghe alle disposizioni del presente titolo.

TITOLO V COMMERCIO

Articolo 48

Orario e calendario di apertura dei negozi

1. Gli esercenti il commercio devono osservare l'orario e il calendario di apertura e chiusura determinati secondo le vigenti disposizioni normative.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano a tutte le attività commerciali indipendentemente dalla forma in cui esse siano esercitate.

Articolo 49

Igiene dei locali e dell'attrezzatura

1. Fermo quanto disposto dalle norme di legge e dal Regolamento di igiene, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi devono essere mantenuti costantemente puliti e, quando sono aperti al pubblico, adeguatamente illuminati.
2. Nei locali adibiti alla vendita di generi alimentari, nei laboratori, nei magazzini, nei ripostigli, è vietato tenere sostanze alimentari o bevande congiuntamente od in vicinanza di altre sostanze non alimentari nocive, dannose, insalubri o che possono comunque inquinare o contaminare.
3. Nei locali adibiti alla vendita di generi alimentari deve essere mantenuta la massima pulizia di banchi, cesti, bilance e di tutta l'attrezzatura utilizzata per la preparazione, manipolazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti commestibili.

Articolo 50

Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Articolo 51

Indicazione del prezzo di vendita

1. Le merci esposte al pubblico per la commercializzazione devono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita.

Articolo 52
Modalità per la vendita degli alimenti

1. Nel pesare le merci per la vendita non si può usare carta da involto se non quando ciò sia richiesto dalla natura stessa delle merci; si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa sulla vendita a peso netto delle merci.
2. I prodotti alimentari, la pasticceria, i dolci nonché tutti gli alimenti non protetti da confezioni sigillate, con la sola esclusione di frutta e verdura, devono essere riparati dal contatto diretto dei compratori, tramite teche od altro materiale trasparente, aperto solo dalla parte del venditore.
3. All'esterno del punto vendita è vietato tenere recipienti contenenti pesci ed in genere i prodotti del mare in ammollo; l'acqua contenuta nei contenitori deve essere sempre pura e limpida.

Articolo 53
Lotta agli insetti

1. Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere, nei mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi genere, dovranno osservarsi le disposizioni relative alla lotta contro le mosche, le zanzare e gli insetti in genere, secondo le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 54

Procedimento sanzionatorio

1. Per la procedura di accertamento, contestazione e definizione delle violazioni al presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000), la legge 24.11.1981 n. 689 ss.mm.ii. nonché tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia.
2. Nell'espletamento dell'attività di accertamento l'Autorità Comunale competente potrà avvalersi del supporto tecnico di enti ed istituzioni terze (es. Arpav, Ulss).
3. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite, a norma dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000), con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 500 (euro cinquecento/00). È prevista la possibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, dell'applicazione in via breve della sanzione di Euro 100,00 (euro cento/00).
4. L'Autorità Comunale competente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, potrà disporre con ordinanza, a seconda della norma violata, l'adozione di sanzioni amministrative accessorie quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. il ripristino dello "status quo ante";
 - b. l'esecuzione dell'attività imposta dalla norma violata (es. estirpamento di erbacce, raccolta di fogliame, opere di manutenzione, cura e pulizia, ritinteggiatura di pareti, adozione di misure gestionali di animali o edilizie, etc...);
 - c. l'adozione di provvedimenti atti ad impedire la reiterazione della condotta vietata (es. riduzione dell'orario di apertura, diniego della possibilità di utilizzo di strumenti di riproduzione sonora, etc...).
5. Decorso il termine indicato nel provvedimento senza che il trasgressore abbia adempiuto alle prescrizioni impartite, l'Autorità Comunale competente, fatta in ogni caso salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da leggi speciali (es. codice della strada, codice dell'ambiente), provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico dell'interessato.
6. In caso di reiterazione debitamente accertata delle condotte violate sarà aumentata la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti e di Ordinanze comunali e dall'articolo 8bis della legge n. 689/1991 ss.mm.ii.

Articolo 55

Abrogazione di norme preesistenti e rinvio

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del C.C. n. 135 dell'08.10.1982 ss.mm.ii.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle leggi che disciplinano la materia.

Art. 56

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge e secondo le vigenti norme statutarie. Sarà cura dell'Ufficio Segreteria del Comune assicurare che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito internet dell'Ente affinché sia a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 27.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato all'albo pretorio senza opposizioni, e ripubblicato per giorni quindici consecutivi dal 21.08.2012 al 06.09.2012, senza opposizioni.

Modificato con deliberazione C.C. n.31 del 29.11.2016, esecutiva a sensi di legge, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24.01.2017 al 08.02.2017 e ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 09.02.2017 al 27.02.2017, senza opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Nicola Tomezzoli

